

CAMERA DEI DEPUTATI N. 396- C**RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE MATTEUCCI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 6 aprile 1949

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 giugno 1949 (Stampato n. 357)

d'iniziativa dei Deputati MARTINO GAETANO, ARTALE, BASILE, BONINO, CAPUA, CARONIA, CARONITI, GERACI, GRECO GIOVANNI, MURDACA, PINO, SAIJA, SALVATORE, SPOLETI, STAGNO D'ALCONTRES, SURACI, TERRANOVA RAFFAELE, TRIMARCHI

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 giugno 1949*

Maggiorazione del sussidio dello Stato
per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti

Presentata alla Presidenza l'11 luglio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame è stata approvata dalla nostra Assemblea nella seduta del 6 aprile 1949.

Il Senato ce l'ha ora ritornata modificata.

La proposta di legge, come è a vostra conoscenza, mira a risolvere il problema dell'adeguamento del sussidio dello Stato per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati danneggiati e distrutti dai terremoti, dal 1908 sino al 1936 incluso, in conseguenza della svalutazione monetaria.

Essa provvede anche a correggere una palese ingiustizia che si era verificata con il

provvedimento preso con l'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454, con il quale si determinava una discriminazione fra i detentori di diritto a mutuo originarii e quelli che vi erano pervenuti a titolo oneroso.

Il Senato ha lasciate integre queste che sono le parti sostanziali della proposta di legge per cui anche così come è stata modificata dal Senato essa risponde in pieno allo scopo per la quale è stata redatta e sottoposta all'approvazione del Parlamento.

Difatti l'articolo 1 e l'articolo 2 sono restati identici a quelli approvati dalla nostra Assemblea.

Invece il primo paragrafo dell'articolo 3 è stato soppresso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questo primo paragrafo dell'articolo 3 è stato introdotto nella proposta di legge da un emendamento portato in aula e che tanto il sottoscritto quanto il rappresentante del governo accettarono a malincuore.

Invero con esso emendamento, accettato dalla Camera e che pertanto divenne poi il primo paragrafo dell'articolo 3, si dava un effetto retroattivo alla legge, in quanto, se pur con una certa limitazione, si veniva a riportare in essere le pratiche già liquidate nella misura ridotta prevista dal già citato articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11. In tal modo, come si è già detto, oltre a dare un effetto retroattivo alla legge si veniva ad impegnare il bilancio dello Stato al pagamento di somme che era impossibile poterne sin d'ora determinare l'entità.

Il Senato ha soppresso questo paragrafo e la vostra Commissione è del parere di accettare la detta soppressione.

Il Senato ha modificato poi il secondo paragrafo dell'articolo 3, in guisa che il trasferimento del diritto a contributo su aree diverse da quella prescelta sia consentito purché si limiti la scelta della nuova area nel territorio dello stesso comune anziché nel territorio della stessa provincia.

A sostegno di tale cambiamento il Relatore della proposta di legge al Senato ha fatto valere le ragioni di una possibilità che si verificano notevoli trasferimenti dai centri periferici verso il capoluogo determinando in tal modo una corrente di speculazione che si sarebbe risolta in definitiva a danno dei comuni rurali ed a beneficio di quelli urbani.

Per quanto le suddette ragioni non ci abbiano convinti a pieno, la Commissione ha creduto opportuno di proporre alla Camera di accettare anche questa modifica.

Cosicché l'articolo 3 resta così formulato:

« È consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purché la nuova area si trovi nel territorio dello stesso comune ».

La Commissione ritiene però opportuno che sia fissata in questa sede la interpretazione esatta che devesi dare a tale formulazione e che a suo parere è la seguente:

Resta stabilito, come diritto già acquisito, che la nuova costruzione debba sorgere sull'area scelta in base all'articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 anche se essa trovasi nell'ambito della provincia ma in comune diverso da quello originario e che nel territorio di questo comune prescelto è possibile procedere all'eventuale trasferimento su area diversa da quella già indicata a norma del surrichiamato articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.

L'articolo 4 è rimasto identico.

Il Senato ha poi provveduto, molto lodevolmente, a colmare una lacuna che era restata sia nella proposta di legge originaria sia nel testo approvato dalla Camera.

Si tratta della risoluzione dell'annoso e grave problema dello sbarraccamento dei centri danneggiati e distrutti dai due più grandi movimenti tellurici che hanno colpito il nostro paese: quello di Messina del 1908 e quello di Avezzano del 1915.

Pertanto il Senato ha creduto di integrare l'attuale proposta di legge, provvedendo, oltre che a maggiorare il sussidio dello Stato per la ricostruzione e la riparazione dei patrimoni privati, anche alla autorizzazione data al Ministero dei lavori pubblici a costruire case popolari da assegnare a quelle famiglie che sono ancora alloggiate in baracche.

All'uopo ha raddoppiato lo stanziamento portandolo da lire 2 miliardi, sempre diviso in quattro esercizi finanziari a partire da quello 1949-50, a lire 4 miliardi, con l'intesa che la metà dell'intero stanziamento dovrà essere erogato per il sussidio dello Stato ai privati danneggiati e per l'altra metà a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di case popolari da assegnarsi alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.

Per rendere operante tale disposizione si è dovuto, dal Senato, creare un nuovo articolo che nel coordinamento ha preso il numero 5, mentre l'articolo 5 del testo approvato dalla Camera è divenuto l'articolo 6 del testo del Senato modificato per i maggiori stanziamenti proposti.

L'ultimo articolo è rimasto identico.

La vostra Commissione è stata dell'unanime parere di accogliere le modifiche del Senato e di proporvi di accettare integralmente la legge così come essa ci è stata rimandata.

MATTEUCCI, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.

ART. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso, e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

ART. 3.

È consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purché la nuova area si trovi nel territorio dello stesso comune.

ART. 4.

Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del sussidio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei Comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 fino al limite di spesa di lire 2 miliardi.

Le baracche che sono rese libere devono immediatamente essere demolite a cura del Genio civile nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

ART. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'esercizio 1949-1950 con i fondi autorizzati con l'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, ed iscritti ai capitoli 183 e 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; e per gli esercizi successivi con stanziamenti di lire 1 miliardo nell'esercizio 1950-1951; di lire 1 miliardo nell'esercizio 1951-1952 e di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1952-53.

ART. 7.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.